



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna  
2007/2013

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO PRODUZIONI

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**

### **REG. (CE) N. 1698/2005**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PER LA**  
**MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**  
**AZIONE 4 – TUTELA DELLA AGROBIODIVERSITÀ**  
**INTERVENTO 2 - RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO**

**ANNUALITA' 2012**

## **INDICE**

1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO .....	2
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	5
4. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	5
5. PERIODO D'IMPEGNO.....	5
6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE .....	5
6.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	5
6.2 SOGGETTI BENEFICIARI .....	6
6.3 ANIMALI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AZIENDALE.....	6
7. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	7
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI.....	8
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	9
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO.....	10
10.1 AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE.....	10
10.2 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	11
10.3 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	11
10.4 PRESENTAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLE DOMANDE .....	11
11. MODIFICA DELLA DOMANDA D'AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO.....	12
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	13
13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI .....	14
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	14
15. CONTROLLI .....	15
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI.....	15
17. ITER PROCEDURALE .....	15
18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	15
19. RICORSI .....	15
20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI .....	16

## **1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO**

L'Intervento Razze minacciate di abbandono contribuisce alla difesa della biodiversità salvaguardando il patrimonio genetico regionale attraverso il recupero e la conservazione di razze in via di estinzione ed è motivato dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future.

Tuttavia il presente Intervento si pone l'obiettivo non solo di tutelare la biodiversità ma di favorire lo sviluppo sostenibile di quelle aree rurali difficilmente fruibili dal punto di vista zootecnico e di recuperare caratteristiche genetiche utili che sono state perse per effetto della selezione della razza per i caratteri produttivi e morfologici.

## **2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 della Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e s.m.i.;

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010, concernente "Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 06/07/2010, concernente il recepimento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, recante la "Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 231/DecA/12 del 23 febbraio 2012 recante modifiche alla Delibera della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 872/DecA/28 del 10 aprile 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti agro ambientali" (Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 949/DecA/38 del 7 aprile 2010 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" (Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola);

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1285/DecA/46 del 29 maggio 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti Agroambientali. Modifica del periodo di impegno";
- Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni n. 8669/310 del 7 maggio 2010, concernente "PSR 2700-2013. Reg. (CE) n. 1698/2005. Modifica periodo di impegno della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata, 217/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola e integrazioni Azione 6 Produzione Integrata";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3119/DecA/110 del 23/12/2010 concernente "PSR 2007/2013. Misura 214 "Azioni 214/1 Agricoltura Biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'Agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione Integrata e 214/7 Tutela dell'habitat della gallina prataiola. Attuazione della deliberazione n. 26/22 del 6 luglio 2010;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 462/Gab/decA 31 del 3 aprile 2012 concernente "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Annualità 2012. Misura 214 " Pagamenti agroambientali" – Azioni 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/3.2 Tutela degli habitat naturali e seminaturali – Intervento 2 Colture per l'alimentazione della fauna selvatica, 214/4.2 Tutela dell'agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono, 214/6 Produzione integrata e 214/7 tutela dell'habitat della Gallina prataiola.
- Circolare AGEA n.4 del 2 marzo 2012 recante "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2012";
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013, versione 1.1.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande per l'Azione 4, Intervento 2, della Misura 214 per l'annualità 2012, nello specifico:

- alle domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2012 – 2017;
- alle domande di pagamento per la conferma degli impegni in corso, sottoscritti nel 2008, per il periodo 2008 – 2013;
- alle domande di pagamento per la conferma degli impegni in corso, sottoscritti nel 2010, per il periodo 2010 – 2015.

Nella presentazione delle domande di pagamento devono essere confermati esclusivamente gli interventi richiesti a premio nelle domande di aiuto/pagamento presentate nelle annualità 2008 e/o 2010.

### 4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata, all'Azione 4 – Intervento 2 "Razze minacciate di abbandono", dal Programma di Sviluppo Rurale pari a euro 7.000.000,00, alla quale dovrà essere sottratto il fabbisogno finanziario per il pagamento delle domande presentate ed ammesse nelle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011.

La dotazione finanziaria necessaria per il pagamento delle domande ammesse è garantito per il 56% da finanziamento pubblico nazionale e per il 44% da finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

La dotazione finanziaria dell'azione potrà essere rimodulata.

### 5. PERIODO D'IMPEGNO

Il periodo di impegno del beneficiario dell'Intervento 2 Razze Minacciate di abbandono è di 5 anni:

- dal 17 giugno 2008 al 16 giugno 2013, per i contratti in corso sottoscritti nell'anno 2008;
- dal 17 giugno 2010 al 16 giugno 2015, per i contratti in corso sottoscritti nell'anno 2010;
- dal 17 giugno 2012 al 16 giugno 2017, per i nuovi contratti sottoscritti nell'anno 2012.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9. *"Impegni dei beneficiari"*.

### 6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE

#### 6.1 Localizzazione dell'intervento

Possono beneficiare dell'aiuto le aziende oggetto di domanda di aiuto/pagamento nelle annualità 2008, 2010 e 2012 localizzate su tutto il territorio regionale.

## 6.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli singoli e associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e che siano in possesso per tutto il periodo d'impegno dei seguenti requisiti:

1. siano iscritti nell'elenco delle Imprese agricole della C.C.I.A.A.;
2. siano proprietari o detentori degli animali adulti richiesti e ammessi a premio iscritti al Libro Genealogico e/o dei Registri Anagrafici appartenenti alle seguenti razze:
  - a. Razze bovine: Sarda, Sardo-Bruna e Sardo-Modicana;
  - b. Razza caprina: Sarda e Sarda primitiva;
  - c. Razza equina: Cavallino della Giara, Cavallo del Sarcidano;
  - d. Razza asinina: Asino Sardo e Asino dell'Asinara;
  - e. Razza suina: Suino Sardo;
  - f. Razza ovina: Pecora Nera di Arbus.

## 6.3 Animali ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale

L'intervento Razze minacciate di abbandono prevede un premio quinquennale, con erogazione a cadenza annuale, che viene concesso per l'allevamento di animali adulti maschi e femmine appartenenti alle seguenti razze:

- Razze bovine Sarda, Sardo-Bruna e Sardo-Modicana, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razza caprina Sarda e Sarda primitiva, animali iscritti ai relativi Libri Genealogici di razza tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razza equina Cavallino della Giara, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razze asinine Asino Sardo e Asino dell'Asinara, animali iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA);
- Razza suina Suino Sardo, animali iscritti al Registro anagrafico di razza tenuto dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS);
- Razze ovine Pecora Nera di Arbus, animali iscritti ai relativi Libri Genealogici di razza tenuti dalle Associazioni Provinciali Allevatori (APA).

I capi richiesti a premio devono essere iscritti entro il termine di presentazione della domanda e per tutto il periodo d'impegno ai rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza.

Il numero degli animali maschi e femmine adulti richiesti ed ammessi a premio per ogni beneficiario deve essere uguale o superiore a 1 UBA calcolato sulla base dell'indice di conversione riportato nella seguente tabella:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Caprini e ovini di età superiore a 10 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Suini di età superiore a 6 mesi	0,3

Si richiama il capitolo 10.2, del P.S.R della Regione Sardegna, "Complementarietà con le Misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti elencati nell'allegato I al Reg. (CE) n. 1974/2006" che dispone che, per quanto riguarda le razze a duplice attitudine inserite fra le razze in via di estinzione nell'ambito della misura 214 per le quali è concesso il premio di cui alla suddetta misura, gli stessi capi non possono beneficiare dell'aiuto ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009. In altre parole il premio previsto per le razze minacciate di abbandono è ammissibile solo per i capi adulti, iscritti ai rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici di razza, mentre i pagamenti previsti dall'art. 3 comma 1 del D.M. MiPAAF "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009" del 29/07/2009, sono ammissibili esclusivamente per il vitello.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità al premio per i capi bovini, si considerano adulti i capi di almeno 12 mesi di età calcolata alla data di inizio del periodo di impegno.

Inoltre, gli imprenditori agricoli che hanno aderito all'Intervento Razze minacciate di abbandono non possono beneficiare, per gli stessi capi e per tutto il periodo d'impegno, dei pagamenti previsti dall'Azione 1 "Agricoltura biologica"

## 7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande che risultano ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e pesi di seguito riportati, che sono determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita dal PSR per il presente Intervento:



CRITERIO DI VALUTAZIONE	SPECIE	RAZZA	PESO
Razze iscritte nei relativi Libri Genealogici e/o Registri Anagrafici richieste e ammissibili a premio	Suina	Suino Sardo	6
	Asinina	Asino dell'Asinara	5
		Asino Sardo	4
	Equina	Cavallino della Giara	4
		Cavallo del Sarcidano	4
	Bovina	Bovino Sardo-Modicana	2
		Bovino Sardo	1
		Bovino Sardo-Bruna	1
	Caprina	Capra Sarda	1
		Capra Sarda primitiva	3
	Ovina	Pecora Nera di Arbus	4

Qualora nell'azienda ammissibile a beneficio siano presenti più razze richieste e ammissibili a premio il punteggio sarà pari alla media aritmetica dei pesi attribuiti alle singole razze richieste e ammissibili a premio.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane di età, nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di apertura della Partita Iva.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

## 8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'importo dell'aiuto per le razze minacciate di abbandono è calcolato per UBA/anno secondo le modalità previste nella seguente tabella:

DESCRIZIONE DELLA RAZZA	PREMIO (€/UBA/anno)
Razze bovine Sarda e Sardo-Modicana	200
Razze bovina Sardo-Bruna	160

DESCRIZIONE DELLA RAZZA	PREMIO (€/UBA/anno)
Razza caprina Sarda e Sarda Primitiva	200
Razze equine Cavallino della Giara e Cavallo del Sarcidano	200
Razze asinine Asino Sardo e Asino dell'Asinara	200
Razza suina Suino Sardo	200
Razza ovina: Pecora Nera di Arbus	200
<b>Importo massimo per azienda</b>	<b>4.000</b>

## 9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, per tutto il periodo d'impegno, è obbligato a rispettare i seguenti impegni:

- mantenere per i cinque anni d'impegno il numero di capi e le UBA richieste e ammesse a premio il primo anno d'impegno (fermo restando quanto disposto ai successivi paragrafi 13 e 14), con la possibilità di incremento durante i cinque anni d'impegno il numero dei capi richiesti a premio di cui ai successivi punti **a)**, **b)** e **c)**:
  - per il Suino Sardo è concesso un incremento fino al 20% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno;
  - per l'Asino Sardo e l'Asino dell'Asinara, è concesso un incremento fino al 50% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno;
  - per il Cavallo del Sarcidano, la Capra Sarda Primitiva e la Pecora Nera di Arbus è concesso un incremento fino al 100% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno.
- impegno a mantenere iscritti lo stesso numero di capi e di UBA di cui al precedente punto 1 ai relativi Registri Anagrafici e Libri Genealogici attestati dall' Associazione Provinciale Allevatori (APA) competente;
- Il massimale per azienda, anche nel caso di incremento del numero dei capi a premio per le razze consentite, è pari a 4.000 euro;
- impegno a rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale dalla Delibera della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 e s.m.i, Il periodo d'impegno della condizionalità segue quelli specifici di misura;

5. impegno a rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

Fermo restando il mantenimento del numero di capi e di UBA totali (con i possibili incrementi) per tutto il periodo di impegno di cinque anni, i singoli capi richiesti e ammessi a premio annualmente devono essere mantenuti in allevamento per almeno 12 mesi, dall'inizio del periodo di impegno annuale e fino al termine dell'anno di impegno.

I singoli capi assoggettati all'impegno possono essere sostituiti dopo aver completato un anno di impegno e a partire dall'inizio del successivo anno d'impegno. I capi sostituiti sono richiesti a premio con la presentazione della domanda di pagamento dell'anno in cui viene effettuata la sostituzione.

Tale sostituzione può avvenire a partire dal secondo anno di impegno e per tutte le annualità successive.

### **Clausole di revisione degli impegni**

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009, degli allegati II e III e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

L'articolo 46 del Reg. (CE) 1974/2006, introduce una clausola di revisione al quadro giuridico della futura programmazione. La suddetta clausola dovrà essere tenuta in conto nelle domande di aiuto iniziali per nuovi contratti pluriennali agro-ambientali dalla data di pubblicazione della modifica del Reg. (CE) 1974/2006. La clausola di adeguamento al quadro giuridico della futura programmazione si applica ai nuovi contratti pluriennali stipulati nell'annualità 2012, che si estendono oltre il corrente periodo di programmazione. Il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

## **10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO**

### **10.1 Aggiornamento del fascicolo aziendale**

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento o di pagamento annuale hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA, previo conferimento di mandato scritto.

In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007.

Per le regole di aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

L'agricoltore interessato deve presentare i documenti che costituiscono il fascicolo aziendale cartaceo al CAA al quale ha conferito il mandato, al momento della costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

#### **10.2 Compilazione e presentazione delle domande**

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA. La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica. La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN).

#### **10.3 Termine di presentazione delle domande**

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

Per l'annualità 2012, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è l' **11 giugno 2012** (Circolare AGEA n. 4 del 2 marzo 2012). Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine dell' **11 giugno 2012 sono irricevibili**

#### **10.4 Presentazione della copia cartacea delle domande**

Entro il **10 settembre 2012** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve inoltre presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), CUAA e numero

di domanda (solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti relativi a più domande).

La documentazione di cui ai punti **a e b** può anche essere inviata, tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, al Servizio Territoriale competente per territorio dell'Agenzia ARGEA Sardegna riportando sulla busta la dicitura "Domanda 2012 per la Misura 214 – Azione 4 Int.2 – Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda e la documentazione da allegare, deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.

L'elenco dei comuni di competenza di ciascun Servizio Territoriale dell'ARGEA, con l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, è consultabile sul sito della Regione Sardegna nella sezione Speciali – Programma di Sviluppo Rurale.

#### **11. MODIFICA DELLA DOMANDA D'AIUTO/PAGAMENTO O DI PAGAMENTO**

Ai sensi della circolare AGEA n. 4 del 2 marzo 2012 gli agricoltori possono presentare le seguenti modifiche alla domanda di aiuto:

- a.** aggiungere e modificare (riferimenti catastali superfici dichiarate) singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale;
- b.** modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- c.** aggiungere e modificare singoli animali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale;
- d.** modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

La compilazione e trasmissione delle domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle particelle che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro il **11 giugno 2012**, ai sensi della circolare AGEA n. 4 del 2 marzo 2012. Le domande di modifica presentate oltre tale data sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di

ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il **10 settembre 2012**, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda per la Misura 214 – Azione 4 Int. 2 "Razze minacciate di abbandono" - 2012". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta

## **12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO**

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

### **12.1 Revoca Parziale**

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda 2012 per la Misura 214 – Azione 4 Int. 2 – "Razze minacciate di abbandono". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

### **12.2 Revoca Totale**

La revoca totale della domanda di aiuto deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca totale, debitamente sottoscritta dal beneficiario e completa della copia fotostatica del documento di identità o riconoscimento in corso di validità, deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda per la Misura 214 – Azione 4 Int. 2 – Razze minacciate di abbandono".

La revoca totale della domanda di aiuto comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

### **13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale – domanda 2012 Misura 214 – Azione 4 Int. 2 – "Razze minacciate di abbandono"–. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

### **14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Comunicazione di trasferimento impegno – Misura 214 – Azione 4 Int. 2 – “Razze minacciate di abbandono 2012”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

#### **15. CONTROLLI**

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i..

#### **16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI**

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei beneficiari di contributi pubblici previsti dalla presente Azione si fa riferimento al Decreto Assessoriale n. 3119/DecA/110 del 23/12/2010 e s.m.i. ed alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

#### **17. ITER PROCEDURALE**

L'ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso la competente Direzione di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo e istruttoria delle domande presentate e di ricezione delle copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

#### **18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali* - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

#### **19. RICORSI**

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:



- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto( o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Informativa clausola compromissoria – Camera arbitrale:

- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato secondo le istruzioni impartite da AGEA.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

## **20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI**

- **Allegato A Azione 4 Intervento 2:** Matrice codici prodotti/interventi;